

**STATUTO
DELLA
ASSOCIAZIONE ESERCENTI PUBBLICI ESERCIZI
DELLA
PROVINCIA DI TRIESTE**

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I: I PRINCIPI

- Art. 1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza.
- Art. 2 - Scopi dell'Associazione.

TITOLO II: PRINCIPI ORGANIZZATIVI

- Art. 3 - Il sistema organizzativo.
- Art. 4 - Organizzazioni componenti.
- Art. 5 - Enti aderenti.
- Art. 6 - Enti collegati.
- Art. 7 - Soci aggregati.
- Art. 8 - Rapporti tra **Soci** ed Associazione.
- Art. 9 - Rapporti tra Associazione e Federazione.
- Art. 10 - Rapporti tra sistema federale e confederale.
- Art. 11 - Contratti e accordi collettivi di lavoro.
- Art. 12 - Convenzioni.
- Art. 13 - Iniziative di intervento e sostegno dell'Associazione.

TITOLO III: REQUISITI ASSOCIATIVI

- Art. 14 - **I Soci**.
- Art. 15 - Requisiti delle Organizzazioni.

TITOLO IV: RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI E DELLE STRUTTURE

- Art. 16 - Natura e ruolo dell'Associazione.
- Art. 17 - Natura e ruolo delle Organizzazioni territoriali.
- Art. 18 - Assemblee delle Organizzazioni territoriali.
- Art. 19 - Consigli Direttivi delle Organizzazioni territoriali.
- Art. 20 - Natura e ruolo del Comitato provinciale.
- Art. 21 - Compiti del Comitato provinciale.

TITOLO V: GARANZIE STATUTARIE

- Art. 22 - Adesione.
- Art. 23 - Iscrizione a socio: modalità.
- Art. 24 - Doppio inquadramento.
- Art. 25 - Doveri dei Soci.
- Art. 26 - Provvedimenti disciplinari.
- Art. 27 - Decadenza e recesso.
- Art. 28 - Autonomia delle Organizzazioni aderenti.

TITOLO VI: RAPPRESENTANZA ED ORGANI

- Art. 29 - Criteri per la rappresentanza.
- Art. 30 - Organi dell'Associazione.
- Art. 31 - Durata e svolgimento delle cariche.
- Art. 32 - Incompatibilità.
- Art. 33 - Assemblea dei Soci: modalità di convocazione, ...
- Art. 34 - Assemblea dei Soci - verifica mandati.
- Art. 35 - Assemblea dei Soci - compiti e ordini dei lavori.
- Art. 36 - Comitato Direttivo - composizione.
- Art. 37 - Comitato Direttivo - compiti.
- Art. 38 - Presidenza - composizione e compiti.
- Art. 39 - Presidente.
- Art. 40 - Vice Presidente vicario.
- Art. 41 - Vice Presidente amministratore.
- Art. 42 - Vice Presidenti.
- Art. 43 - Collegio dei Sindaci.
- Art. 44 - Collegio dei Proviviri.

TITOLO VII: RESPONSABILITA' DI STRUTTURA

- Art. 45 - Segretario.

TITOLO VIII: GRUPPI, CONSULTE PROVINCIALI E COMMISSIONI

- Art. 46 - Gruppo giovani imprenditori.
- Art. 47 - Gruppo donne imprenditrici.
- Art. 48 - Consulta provinciale dei funzionari di mandamento.
- Art. 49 - Commissioni di studio.

TITOLO IX: LE RISORSE ED IL BILANCIO

- Art. 50 - Cespiti dell'Associazione.
- Art. 51 - Quote associative.
- Art. 52 - Spese e bilancio.
- Art. 53 - Anno finanziario.

TITOLO X: DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 54 - Durata della adesione all'Associazione.
- Art. 55 - Regolamento interno.
- Art. 56 - Disposizioni finali.
- Art. 57 - Disposizioni transitorie.

TITOLO I: I PRINCIPI

ART. 1: DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA.

L'Associazione degli Esercenti Pubblici Esercizi, del commercio, prestazioni di servizi, esercenti arti e professioni (Piccole e Medie Imprese) della provincia di Trieste, denominata in breve "FIPE Trieste - Commercio, Servizi, Professioni - PMI", da qui in avanti, per brevità, "FIPE Trieste" è espressione provinciale delle imprese (commercio, prestazioni di servizi, esercenti arti e professioni) e delle Associazioni/Enti/Onlus aventi sede o dipendenze nel territorio della provincia di Trieste.

Fipe Trieste aderisce ed è socia effettiva della Federazione Italiana Pubblici Esercizi - in sigla F.I.P.E..

L'Associazione, unitamente alle Organizzazioni territoriali delle Organizzazioni nazionali di categoria - successivamente chiamate Organizzazioni - di cui al successivo art.3, costituisce il sistema di rappresentanza e tutela delle imprese (commercio, prestazioni di servizi, esercenti arti e professioni) e delle Associazioni/Enti/Onlus di cui al primo comma.

L'Associazione ha sede in Trieste, via Roma 28, ed agisce su tutto il territorio della provincia.

La sua durata è illimitata e potrà aver termine per deliberazione dell'Assemblea dei Soci con le modalità di cui al successivo art.33.

L'Associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere locale, provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale in armonia col proprio ruolo e con i propri scopi sociali.

ART. 2: SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione:

- a) rappresenta e tutela nel loro complesso gli interessi dei comparti economici che in essa si organizzano nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali a livello nazionale ed internazionale;
- b) assiste e coordina l'attività dei Soci
- c) tiene costantemente e tempestivamente informati i Soci sulle disposizioni, sui progetti, sui provvedimenti e sulle situazioni inerenti agli interessi delle imprese rappresentate;
- d) fornisce ai Soci tutti quei servizi comuni necessari per la **loro** tutela;
- e) sollecita l'istituzione di enti economici raggruppando, ove il caso, le iniziative promosse dai Soci e dà vita ad attività promozionali con il solo fine di conferire vantaggi e prestigio ai Soci ed all'Associazione stessa;
- f) promuove la formazione professionale, il progresso tecnico, l'assistenza **ai Soci** e lo sviluppo delle strutture e delle tecniche aziendali anche mediante costituzione e/o partecipazione ad enti e/o società collaterali finalizzati a tali scopi concorrendovi anche con propri mezzi patrimoniali e finanziari;
- g) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
- h) valuta e risolve i problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;
- i) assiste e rappresenta **i Soci** nella stipulazione di contratti collettivi e/o nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico o finanziario.
- l) designa e nomina propri rappresentanti o delegati in enti, Organi o commissioni;
- m) promuove e favorisce servizi e attività di assistenza all'impresa sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente;
- n) espleta ogni altro compito che dalle leggi o per disposizioni del Governo o da delibere dell'assemblea sia ad essa direttamente affidato.

A tali fini l'Associazione esprime linee di indirizzo vincolanti per tutti i Soci e ne coordina l'attuazione.

TITOLO II: PRINCIPI ORGANIZZATIVI

ART. 3: IL SISTEMA ORGANIZZATIVO.

Il sistema organizzativo dell'Associazione è costituito dall'Associazione stessa, dalle Organizzazioni in qualità di socio effettivo, dal Comitato provinciale, dagli Enti vari in qualità di Soci aggregati con particolare diritti e doveri.

ART. 4: ORGANIZZAZIONI COMPONENTI.

L'Associazione è composta **dai singoli Soci** e dalle Organizzazioni territoriali delle Organizzazioni nazionali di categoria, strutturate, di norma a livello provinciale.

Tali Organizzazioni sono rappresentate presso l'Associazione dai rispettivi responsabili.

Non può essere associata all'Associazione più di una Organizzazione per la stessa categoria.

ART. 5: ENTI ADERENTI.

Possono aderire all'Associazione Enti, Istituti ed Organismi che, pur non essendo imprese associate, condividono e perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli della stessa.

Il rapporto di adesione è regolato sulla base di accordi deliberati dalla Presidenza.

I rappresentanti di tali Enti possono essere ammessi a partecipare a commissioni di studio o ad organismi tecnici nei quali la loro competenza ed esperienza rivestono specifica rilevanza.

ART. 6: ENTI COLLEGATI.

L'Associazione può promuovere la formazione di Enti, organismi e società esercitando su di essi un'azione di indirizzo finalizzata a collegare la strategia e l'attività con i propri obiettivi sindacali anche per assicurare, attraverso tali strutture, un elevato grado di efficienza nei servizi dell'intero sistema federale.

A tal fine **i Soci** sono tenuti a fare riferimento a tali Enti per le iniziative di settore.

ART. 7: SOCI AGGREGATI.

Sono Soci aggregati le imprese (**commercio, prestazioni di servizi, esercenti arti e professioni**) e le **Associazioni/Enti/Onlus**, eventualmente anche raggruppate che:

- a) svolgono attività in più province o regioni, necessitano di tutela sindacale e di altra assistenza connessa alla attività esplicabile dall'Associazione;
- b) nell'interesse delle categorie rappresentate intendono collaborare con l'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini sociali o svolgere iniziative nell'interesse della categoria o di gruppi, a condizione che dette iniziative siano preventivamente autorizzate dall'Associazione.

I Soci aggregati aderiscono, con particolari diritti e doveri, all'Associazione in forza di una delibera della Presidenza.

ART. 8: RAPPORTI TRA SOCI ED ASSOCIAZIONE.

La partecipazione **del socio** all'Associazione si realizza mediante l'adesione diretta all'Associazione stessa ovvero mediante l'adesione alla competente Organizzazione.

Il rapporto associativo è riconosciuto a tutti gli effetti del sistema federale.

Il Socio contribuisce finanziariamente alla vita del sistema federale col pagamento delle quote stabilite dagli Organi competenti ed organizzativamente attraverso la partecipazione alla vita associativa.

ART. 9: RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONE E FEDERAZIONE.

L'Associazione deve comunicare preventivamente alla Federazione le modifiche da apportare al proprio statuto che potranno essere deliberate dagli Organi competenti ove la Giunta di Presidenza federale non abbia rilevato la loro incompatibilità con lo statuto federale entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Si riconosce alla Federazione il diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura dell'Associazione nei suoi riguardi con crediti o somme di pertinenza della stessa disponibili presso la Federazione. Si riconosce altresì il diritto di regolamentare ed armonizzare i rapporti contributivi tra le diverse Organizzazioni componenti la Federazione secondo norme stabilite dal Comitato Direttivo federale.

ART. 10: RAPPORTI TRA SISTEMA FEDERALE E CONFEDERALE.

In ottemperanza al principio del doppio inquadramento l'adesione dell'impresa all'Associazione comporta di per sé il suo inserimento nel sistema federale e confederale.

ART. 11: CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO.

All'Associazione è dovuta la rappresentanza sindacale **dei Soci** per la stipulazione dei contratti di lavoro a carattere provinciale.

Le trattative per la stipulazione dei contratti e degli accordi provinciali di carattere generale sono devolute al Comitato Direttivo che le esplica avvalendosi di un'apposita commissione sindacale presieduta dal Presidente o da un suo delegato.

La commissione sindacale, che deve garantire un'adeguata rappresentatività delle Organizzazioni, è nominata dal Comitato Direttivo ed opera secondo le direttive ed il mandato da esso impartite.

La stipulazione dei contratti e di accordi che interessano una singola Organizzazione è di competenza dell'Associazione che la attua con la partecipazione e la collaborazione dell'Organizzazione interessata.

Detti contratti ed accordi sono negoziati e sottoscritti dall'Associazione con la partecipazione dell'Organizzazione interessata.

L'Associazione riconosce validità ai contratti ed accordi provinciali solo se stipulati secondo quanto previsto dai commi precedenti.

Quanto previsto dal presente articolo avviene a livello territoriale su delega della Federazione che emana le direttive e fornisce l'assistenza necessaria.

Ogni contratto o accordo deve avvenire in conformità con le linee di politica sindacale individuate dalla Federazione.

ART. 12: CONVENZIONI.

All'Associazione è dovuta la rappresentanza dei Soci per la stipulazione di convenzioni ed accordi a livello provinciale con soggetti pubblici e privati sulle materie di interesse del sistema organizzativo **e/o comune**.

Le trattative, devolute alla competenza della **Presidenza**, possono essere delegate ad apposita commissione che opera nell'ambito del mandato conferito.

ART. 13: INIZIATIVE DI INTERVENTO E SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione e le altre componenti il sistema organizzativo conformano la propria azione ai principi, agli scopi ed ai requisiti previsti dal presente statuto.

A tal fine il Presidente può nominare un suo delegato presso un'Organizzazione qualora siano emersi vizi o carenze nella gestione organizzativa o amministrativa o gravi inadempienze al dettato del presente statuto.

Il delegato ha il compito di accertare la situazione ed individuare e proporre iniziative idonee a sanare i vizi e le carenze emerse.

Ove l'Organizzazione interessata impedisca al delegato il pieno espletamento del mandato conferito ai sensi del comma precedente, la **Presidenza** può dichiarare la decadenza dell'Organizzazione stessa da componente del sistema federale.

Il Presidente può nominare un commissario quando ne sia fatta richiesta motivata dall'Organizzazione interessata o quando ciò sia consigliato da circostanze o esigenze gravi.

Il commissario ha tutti i poteri conferiti dalla Presidenza.

TITOLO III: REQUISITI ASSOCIATIVI

ART. 14: I SOCI.

Fanno parte dell'Associazione **coloro** che aderiscono, di norma, alla stessa e che:

- a) accettano lo statuto,
- b) rispettano le regole di comportamento dello stesso,
- c) contribuiscono, con le quote associative e con la partecipazione attiva, alla vita ed allo sviluppo del sistema organizzativo.

ART. 15: REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI.

Le Organizzazioni devono possedere i seguenti requisiti:

- a) se dotate di statuto provinciale, lo stesso deve essere in armonia con il presente statuto,
- b) avere una congrua rappresentatività organizzativa rispetto al numero e/o alla potenzialità economica delle imprese **(commercio, prestazioni di servizi, esercenti arti e professioni) o delle Associazioni/Enti/Onlus** operanti nel settore o sul territorio di competenza secondo parametri appositamente individuati dal Comitato Direttivo,
- c) avere capacità finanziarie adeguate al perseguimento dei fini statutari,
- d) svolgere attività di assistenza sindacale e tecnica mirata ai bisogni dei singoli soci,
- e) realizzare un'azione informativa, culturale e professionale nei confronti degli associati,
- f) garantire la necessaria trasparenza nella gestione organizzativa e amministrativa.

Ai fini del presente articolo l'Associazione può chiedere alle Organizzazioni copia di qualsiasi documentazione attestante la situazione economico-finanziaria.

TITOLO IV: RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI E DELLE STRUTTURE

ART. 16: NATURA E RUOLO DELL'ASSOCIAZIONE.

I Soci di cui all'art.22 dello statuto costituiscono l'Associazione.

Tali **Soci** eleggono democraticamente, in modo da garantire un'adeguata rappresentanza dei vari comparti di attività, gli Organi statutari ed il Presidente che le rappresenta nei confronti della Federazione, delle Organizzazioni provinciali di carattere generale della Confcommercio, nonché di Amministrazioni, Enti ed istituzioni locali.

L'Associazione, salvo ratifica della Federazione, può promuovere aggregazioni di imprese per lo stesso comparto di attività o per settori omogenei. Tali aggregazioni possono strutturarsi formalmente soltanto se riconosciute dalle corrispondenti Organizzazioni nazionali di categoria.

L'Associazione è tenuta ad aderire al Comitato regionale F.I.P.E del F.V.G.

L'adesione dell'Associazione alla Federazione è disciplinata dall'art.23 dello statuto federale.

ART. 17: NATURA E RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI DELLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA.

Le imprese (commercio, prestazioni di servizi, esercenti arti e professioni) e le Associazioni/Enti/Onlus che per le loro specifiche attività abbiano caratteristiche o finalità particolari e che per la difesa dei loro interessi presentino un complesso di problemi che esige una speciale assistenza, rappresentanza e tutela, possono costituirsi nell'ambito dell'Associazione in Organizzazioni.

Per appartenere a dette Organizzazioni è necessario **dimostrare** la propria appartenenza alla categoria costituitasi in Organizzazione.

Le Organizzazioni vengono riconosciute dal Comitato Direttivo dell'Associazione su proposta della Presidenza, esaminata la richiesta, l'effettiva necessità nell'ambito associativo, nonché la rispondenza del loro eventuale statuto con le norme di quello dell'Associazione.

La sede delle Organizzazioni è la stessa dell'Associazione che ne assume ed assicura i servizi di Segreteria.

Le funzioni di Segretario delle Organizzazioni sono svolte dal Segretario (Direttore) dell'Associazione che può delegarle.

I rapporti in sede provinciale per la difesa dei particolari interessi delle categorie rappresentate dalle Organizzazioni debbono essere concordati con la Presidenza dell'Associazione.

Possono altresì aggregarsi, ma solo a livello nazionale, assumendo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art.17 dello statuto federale, la qualifica di Organizzazione nazionale di categoria, gli Enti o società che svolgono attività **d'impresa** a carattere nazionale e che, proprio per la loro stessa natura, non possono aderire ad alcuna organizzazione territoriale; detti Enti o Società costituiscono all'interno della Federazione apposite categorie di riferimento alle loro specifiche attività. A tali strutture le norme dello statuto federale si applicano compatibilmente alla natura delle stesse.

ART. 18: ASSEMBLEE DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI DELLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA.

Le assemblee delle Organizzazioni sono convocate -a mezzo di apposita comunicazione circolare raccomandata che ne determina data, luogo ed ordine del giorno- dal responsabile dell'Organizzazione, nel rispetto delle norme dell'eventuale statuto dell'Organizzazione stessa.

In casi particolari la Presidenza dell'Associazione può invitare il responsabile dell'Organizzazione a convocare l'assemblea dei Soci dell'Organizzazione stessa entro un termine da concordarsi.

Alle assemblee possono partecipare i Soci iscritti ed in regola con gli adempimenti associativi, a mezzo di propri delegati appositamente designati.

Le assemblee sono presiedute dal responsabile dell'Organizzazione o da un suo delegato.

Per la validità delle assemblee valgono le norme previste dal presente statuto.

Le delibere assunte dalle assemblee delle Organizzazioni hanno efficacia su tutti i Soci aderenti.

I compiti delle assemblee delle Organizzazioni sono i seguenti:

- a) esprimere l'indirizzo della categoria sulle singole questioni portate al suo esame,
- b) decidere in merito alle questioni ad essa demandate dalla Presidenza dell'Associazione,
- c) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo dell'Organizzazione e designare eventuali rappresentanti negli Organi statutari dell'Organizzazione nazionale di categoria,
- d) determinare, d'intesa con l'Associazione, l'importo delle quote associative.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa riferimento a quanto stabilito negli articoli contenuti nello statuto dell'Organizzazione nazionale di categoria o, in difetto, alle norme del presente statuto per il funzionamento delle assemblee.

Alle assemblee delle Organizzazioni possono partecipare, con voto consultivo, i dirigenti dell'Associazione ed il Segretario (Direttore).

Le delibere delle assemblee debbono essere trasmesse entro 10 giorni alla Presidenza dell'Associazione.

Per quanto riguarda eventuali questioni da demandare al giudizio di Provirvi le Organizzazioni si avvarranno del Collegio dei Provirvi dell'Associazione.

ART. 19: CONSIGLI DIRETTIVI DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI DELLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA.

Qualora le Organizzazioni redigano proprio statuto in conformità con quello delle Organizzazioni nazionali di categoria, eleggeranno i Consigli Direttivi in base alle norme contenute nei rispettivi statuti.

I Presidenti delle Organizzazioni partecipano in questa loro veste all'assemblea generale dei Soci.

I Consigli direttivi delle Organizzazioni sono convocati dal responsabile dell'Organizzazione di propria iniziativa o a richiesta del Presidente dell'Associazione oppure a richiesta di almeno un terzo dei componenti lo stesso Consiglio Direttivo.

Le decisioni sono prese a maggioranza relativa e le riunioni sono valide purchè vi partecipi almeno un quinto dei componenti dell'Organo.

I compiti del Consiglio Direttivo delle Organizzazioni sono i seguenti:

- a) affiancare l'opera dell'Associazione segnalando i problemi della categoria tecnicamente studiati e collaborare con gli Organi statutari dell'Associazione, che è competente per la loro soluzione, salvo specifica delega,
- b) eseguire gli incarichi ricevuti dagli Organi statutari dell'Associazione nell'interesse della categoria tutelata,
- c) svolgere i mandati specifici affidati dall'assemblea di categoria,
- d) svolgere, a seguito di preventiva delega dell'Associazione trattative per la stipulazione di contratti o accordi collettivi in armonia con le direttive ricevute dall'Associazione e dalla Federazione,
- e) promuovere l'organizzazione della categoria.

I dirigenti nazionali, il Segretario Generale della Federazione o suo delegato possono partecipare con voto consultivo a tutte le assemblee delle Organizzazioni.

Le spese per il finanziamento delle Organizzazioni sono a carico degli esercenti le anzidette attività che necessitano del particolare servizio di assistenza sindacale.

L'Associazione richiede annualmente alle Organizzazioni il versamento della quota sociale determinata dalla Presidenza ai sensi dell'art.51 del presente statuto.

L'Associazione richiede alle Organizzazioni il rimborso di spese per particolari servizi prestati alle anzidette Organizzazioni.

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento a quanto stabilito negli articoli contenuti nello statuto dell'Organizzazione nazionale di categoria o, in difetto, alle norme per il funzionamento del Comitato Direttivo dell'Associazione.

ART. 20: NATURA E RUOLO DEL COMITATO PROVINCIALE.

Il Comitato provinciale viene costituito nell'ambito dell'Associazione provinciale.

Ne fanno parte i Presidenti, o loro delegati, dei mandamenti costituiti e riconosciuti. Il Presidente dell'Associazione fa parte e presiede il Comitato provinciale.

Il Comitato provinciale è convocato dal Presidente almeno 10 giorni prima dell'assemblea della base ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando gli Organi direttivi dell'Associazione ne facciano espressa richiesta oppure a richiesta di almeno uno dei Presidenti di mandamento.

Il funzionamento del Comitato provinciale è disciplinato da un regolamento interno, validato dall'Associazione, che dovrà tener conto del presente statuto.

Il suddetto Comitato provinciale si avvale, per problematiche specifiche di singole categorie, dell'apporto della struttura organizzativa dell'Associazione.

ART. 21: COMPITI DEL COMITATO PROVINCIALE.

I compiti del Comitato provinciale sono i seguenti:

- a) esaminare e decidere in merito ai vari problemi che interessano le categorie tutelate nell'ambito della provincia intervenendo presso le competenti autorità,
- b) esaminare ed esprimere il proprio parere in merito a tutti quei problemi sui quali viene interpellato dall'Associazione,
- c) promuovere sul territorio le iniziative dell'Associazione su determinate questioni,

- d) stimolare e coordinare lo sviluppo organizzativo **degli associati**,
- e) sviluppare lo spirito associativo intervenendo per l'esatta osservanza delle norme del presente statuto,
- f) indire convegni per lo studio di determinati problemi,
- g) promuovere riunioni,
- h) curare l'organizzazione di convegni ad esso affidati dagli Organi direttivi,
- i) attendere ad ogni altro compito previsto dal presente statuto.

Il diritto di voto spetta ad ogni singolo Presidente di mandamento.

In caso di comprovato impedimento i Presidenti possono farsi rappresentare nelle riunioni.

Altrettanto, nel caso di comprovata impossibilità per un mandamento di inviare il proprio Presidente alle riunioni del Comitato, può essere espressa delega ad altro mandamento. In tale caso è consentita una sola delega che è valida soltanto per la descritta occorrenza.

Per altre deliberazioni ad ogni componente spetta un solo voto.

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento a quanto stabilito negli articoli relativi al funzionamento della Presidenza.

Di ogni riunione del Comitato provinciale dovrà essere redatto verbale.

Alle riunioni del Comitato provinciale potranno intervenire delegati del Presidente.

Per le spese inerenti al funzionamento provvedono i Comitati stessi.

TITOLO V: GARANZIE STATUTARIE

ART. 22: ADESIONE.

Le singole imprese, (**commercio, prestazioni di servizi, esercenti arti e professioni**), **le Associazioni/Enti/Onlus** e le Organizzazioni territoriali delle Organizzazioni nazionali di categoria **di cui all'art.1 del presente statuto** aderiscono all'Associazione.

ART. 23: ISCRIZIONE A SOCIO: MODALITA'.

La domanda di iscrizione a Socio dell'Associazione deve essere sottoscritta **dal titolare, o dal legale rappresentante o dal professionista** che intende aderire. Deve essere esaminata dalla Presidenza che delibera entro 60 giorni dalla sua ricezione.

L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte della Presidenza è subordinato alla presentazione dei documenti richiesti a norma del regolamento interno dell'Associazione.

Le domande vengono raccolte presso gli uffici dell'Associazione.

A seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione da parte della Presidenza il Socio aderente gode di tutti i diritti sociali dal giorno della sua iscrizione e rimane obbligato a tutti gli impegni derivanti dal presente statuto.

Le stesse norme valgono in quanto applicabili e compatibili per l'iscrizione a Socio aggregato.

All'atto dell'iscrizione i Soci aggregati concordano la quota associativa dovuta per l'anno in corso.

Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta la deliberazione dovrà essere notificata in forma ufficiale entro 15 giorni.

Avverso il rigetto della domanda è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Provvisori, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

ART. 24: DOPPIO INQUADRAMENTO.

Il contestuale inquadramento nell'Associazione costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

L'Associazione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione alle Organizzazioni comporta l'automatica e contestuale adesione all'Associazione e viceversa.

ART. 25: DOVERI DEI SOCI.

I Soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente statuto, del regolamento interno e degli obblighi che ne derivano anche per quanto riguarda il rispetto nei confronti di terzi degli accordi sottoscritti dall'Associazione nell'ambito della propria competenza e per i quali accordi i Soci - in riferimento ai diversi diritti e doveri statutari - rimangono impegnati come se stipulati o contratti da essi stessi.

I Soci hanno l'obbligo di esprimere una rappresentanza democratica procedendo alla regolare osservanza delle norme statutarie dell'Associazione con particolare riferimento alla periodica convocazione dell'assemblea della base per il rinnovo delle cariche sociali.

I verbali di dette assemblee devono essere inviate alla Federazione.

Alle Organizzazioni è fatto divieto di appartenere ad altri organismi sindacali aventi le medesime o analoghe finalità dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione attribuisce la qualifica di Socio del sistema federale e comporta l'accettazione dello statuto dell'Associazione, di quello della Federazione e di quello confederale.

Le Organizzazioni sono tenute a corrispondere all'Associazione i contributi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali e provinciali di categoria, dalle delibere dell'Associazione, nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti.

Solo se in regola con i contributi sociali è possibile esercitare i diritti negli Organi di cui al successivo art.51, ovvero rappresentare l'Associazione in Enti e commissioni.

ART. 26: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Per i casi di infrazione alle norme del presente statuto e del regolamento interno sono previste sanzioni disciplinari quali: il richiamo scritto, la sospensione dei diritti di socio e la radiazione da Socio secondo i casi e le modalità determinati dal regolamento interno dell'Associazione.

La Presidenza, ascoltate le parti interessate, deciderà le relative sanzioni a carico dei Soci nei seguenti casi:

- a) per comprovata inosservanza dello Statuto,
- b) per mancato pagamento dei contributi associativi,
- c) per gravi e comprovate inosservanze degli statuti delle Organizzazioni,
- d) per gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale e con le direttive dei competenti Organi dell'Associazione,
- e) nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art.13

La Presidenza può dichiarare la decadenza da Socio, dopo aver invitato all'adempimento il Socio inadempiente, qualora questo non vi provveda nel termine assegnato o dichiararsi di non voler adempiere.

Contro le deliberazioni della **Presidenza** è ammesso il ricorso al Comitato Direttivo che decide inappellabilmente.

Nei confronti di dirigenti che violino le norme del presente statuto o del regolamento interno sono previste le seguenti sanzioni disciplinari: richiamo scritto, sospensione ed espulsione secondo i casi e le modalità determinati dal regolamento interno dell'Associazione.

La procedura è quella prevista dal secondo comma del presente articolo.

ART. 27: DECADENZA E RECESSO.

La qualità di Socio si perde:

- a) per lo scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'assemblea straordinaria,
- b) per dimissioni,
- c) per decadenza deliberata dalla Presidenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi dell'Associazione o per violazione delle norme del presente statuto,
- d) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione,
- e) per mancato pagamento dei contributi sociali su delibera della **Presidenza**.

La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

L'Associazione promuove la costituzione di un'Organizzazione avente la stessa sfera di competenza di quella decaduta o recessa.

ART. 28: AUTONOMIA DELLE ORGANIZZAZIONI ADERENTI.

Le Organizzazioni mantengono piena autonomia di azione nello svolgimento dell'attività nel campo della propria competenza fatto salvo il pieno rispetto delle direttive politico - sindacali e del programma dell'Associazione.

TITOLO VI: RAPPRESENTANZA ED ORGANI

ART. 29: CRITERI PER LA RAPPRESENTANZA.

I Soci sono rappresentati, in seno all'assemblea, dai titolari **dell'impresa (commercio, prestazioni di servizi, esercenti arti e professioni)** se l'attività è svolta in forma di ditta individuale o equiparata oppure dal legale rappresentante se l'attività è svolta in forma societaria **o di Associazione/Ente/Onlus. Mediante delega scritta la rappresentanza in seno all'Associazione può essere conferita dal titolare di un'impresa individuale ad eventuali collaboratori familiari e/o coadiutori; con la stessa forma può inoltre essere conferita dal legale rappresentante di una società, Associazione/Ente/Onlus ad altro socio (della medesima società, Associazione/Ente/Onlus).**

Ogni Socio che interviene all'assemblea non può rappresentare più di due Soci aderenti oltre allo stesso.

I Soci aggregati, attraverso i legali rappresentanti da loro designati sono presenti all'assemblea ed esprimono voto consultivo e con lo stesso voto possono far parte degli Organi statuari associativi collegiali per chiamata o designazione.

Sono dirigenti associativi le persone elette o nominate dall'assemblea o per delega della stessa assemblea o i componenti di diritto degli Organi sociali.

La perdita della rappresentanza dell'impresa o della qualifica di associato comporta la decadenza dall'incarico e dalla qualifica di dirigente dell'Associazione.

In caso di tre assenze ingiustificate consecutive o di evidente inattività l'organo collegiale di rappresentanza può, esperite indagini del caso, dichiarare la decadenza del dirigente dandone comunicazione all'interessato e provvedendo alla integrazione.

E' ammesso, avverso la delibera che dichiara la decadenza, ricorso all'organo collegiale superiore.

Il numero dei voti spettante ad ogni Socio è uguale a quello risultante dalla scheda statistica amministrativa notificata dall'Associazione ai sensi dell'art.51.

La consistenza dei voti delle Organizzazioni e dei Soci aggregati di cui all'art.7 è determinata nell'intero più prossimo ad un mezzo del valore della frazione fra il valore della quota annua determinata per l'anno in corso (e dovuto dall'Organizzazione o dai Soci aggregati) e quello della quota associativa ordinaria.

ART. 30: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei Soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) la Presidenza;
- d) il Presidente;**

- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Proviviri;
- g) le Assemblee delle Organizzazioni.

ART. 31: DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE.

Gli Organi dell'Associazione vengono eletti a scrutinio segreto.

Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

Si considerano ingiustificate le assenze non precedentemente comunicate agli uffici.

Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi.

Non può assumere cariche o decedere dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o rappresenti un Socio non in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente.

ART. 32: INCOMPATIBILITA'.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente nonché di Segretario (o Direttore) ricoperte nell'ambito dell'Associazione sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e/o locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito.

Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all'Associazione.

ART. 33: ASSEMBLEA DEI SOCI: MODALITA' DI CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO.

L'assemblea in seduta ordinaria, è convocata dal Presidente ogni anno nel luogo ed alla data stabiliti dal Comitato Direttivo.

L'assemblea in seduta straordinaria può essere convocata -a richiesta- dal Comitato Direttivo, dalla Presidenza, dal Collegio dei Sindaci o da almeno un quinto dei Soci che ne facciano richiesta.

In caso di inerzia del Presidente provvede alla convocazione il Presidente del Collegio dei Sindaci.

La convocazione avviene a mezzo di lettera semplice (e/o avviso sulla stampa quotidiana) inviata, a ciascuna impresa ed a ciascuna Organizzazione aderenti all'Associazione, almeno 15 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata fino a 5 giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nonché quella del giorno e delle ore nei quali possono essere consultati i bilanci ed i documenti annessi.

I Soci che intendono porre all'ordine del giorno un argomento debbono farne richiesta al Presidente entro 10 giorni prima dell'assemblea, che, sentita la Presidenza, provvede all'accoglimento o meno della richiesta entro i successivi 5 giorni, dando tempestiva comunicazione della deliberazione.

In caso di convocazione urgente i Soci possono chiedere al Presidente dell'assemblea, con mozione d'ordine all'apertura dei lavori, l'inserimento di nuovi argomenti da trattare e l'assemblea è chiamata subito a deliberare a maggioranza l'accoglimento o meno della richiesta.

La partecipazione alle assemblee ordinarie ed a quelle straordinarie che comportano l'esame dell'operato degli Organi direttivi, modifiche statutarie o questioni di carattere organizzativo è limitata ai Soci che abbiano regolarizzato i pagamenti delle quote sociali per l'anno in cui ha luogo l'assemblea.

Alle assemblee straordinarie convocate per l'esame di specifici argomenti inerenti alla tutela ed all'assistenza delle categorie interessate possono intervenire i Soci indipendentemente dall'avvenuta regolarizzazione della posizione amministrativa per l'esercizio in corso purchè sia stato regolarizzato il pagamento delle quote per l'anno precedente.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti i rappresentanti delle Organizzazioni e delle imprese che dispongono della metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella singola sessione. In caso di parità dei voti si ripete la votazione.

L'assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre scrutatori ed il segretario che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio che, in tal caso, assume le funzioni di segretario.

La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di scioglimento dell'Associazione.

Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea a meno che l'Assemblea stessa decida un metodo diverso e fatti salvi i casi regolati dal presente statuto.

Per le modifiche statutarie l'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di un numero di rappresentanti che dispongono del 75% dei voti spettanti alla totalità delle Organizzazioni e delle imprese con diritto di voto.

Il diritto di voto, tranne i casi previsti dal comma 7 del presente articolo spetta ai Soci in regola con i pagamenti annuali.

Addivenendosi per qualsivoglia motivo o causa allo scioglimento dell'Associazione il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 34: ASSEMBLEA DEI SOCI - VERIFICA MANDATI.

I Soci devono esibire al seggio provvisorio, all'inizio dell'assemblea, eventuali deleghe (mandati). Per tali mandati scritti non è richiesta alcuna specifica formalità salvo l'osservanza di quanto disposto dall'art.29.

La delega rilasciata non può contenere alcuna riserva.

I mandati devono essere rinnovati in occasione di ogni assemblea.

ART. 35: ASSEMBLEA DEI SOCI - COMPITI E ORDINI DEI LAVORI.

I compiti e l'ordine dei lavori delle assemblee ordinarie sono i seguenti:

- a) stabilire le linee di politica sindacale e generale dell'Associazione vincolanti per il sistema organizzativo,
- b) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e ratificare eventuali assestamenti,
- c) approvare il bilancio preventivo e la delibera del Comitato Direttivo che stabilisce i criteri di determinazione dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi,
- d) eleggere, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente, i componenti il Comitato Direttivo, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Proviviri.
- e) deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno,
- f) eleggere il proprio seggio,
- g) **stabilire il valore e le modalità di erogazione del compenso annuale da riconoscere agli eletti nelle cariche sociali.**

L'assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie e delibera sullo scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art.33 nonché delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

ART. 36: COMITATO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE.

Fanno parte del Comitato Direttivo:

- a) il Presidente dell'Associazione che lo presiede,
- b) al massimo tanti quanti i Presidenti di mandamento nella loro qualità e funzione,
- c) i responsabili delle Organizzazioni nella loro qualità e funzione,
- d) **10 (dicinsi dieci)** membri eletti fra i Soci territoriali,
- e) il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori,
- f) la Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici,
- g) altri componenti fino al numero massimo di 10 che il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, può chiamare per cooptazione per la loro competenza nel settore del turismo ed in quello dei servizi,
- h) i legali rappresentanti dei Soci aggregati di cui all'art.7 con voto consultivo,
- i) i rappresentanti degli Enti collegati di cui all'art.6 con voto consultivo, l) i rappresentanti degli Enti aderenti ex art.5 con voto consultivo. In caso di cessazione di funzioni specifiche, di vacanza o decadenza di un componente, il Comitato Direttivo provvede all'integrazione con il primo dei non eletti. Se l'integrazione rientra nella competenza dei mandamenti, ove questi non provvedessero nei termini indicati dal Comitato Direttivo, il posto resterà vacante salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.21 .

Il Comitato Direttivo è convocato con un preavviso di almeno otto giorni, salvo il caso di urgenza con termine di giorni tre, dal Presidente o da un Vice Presidente o dal Segretario (Direttore) qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti oppure il Collegio dei Sindaci.

Le sedute del Comitato Direttivo sono valide se vi partecipa almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nelle riunioni del Comitato Direttivo i Presidenti di mandamento ed i legali rappresentanti dei Soci aggregati di cui all'art.7 possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro componente della stessa struttura.

Non può essere eletto nel Comitato Direttivo più di un rappresentante della stessa Organizzazione.

Non sono considerati tali il Presidente dell'Associazione, i Presidenti di mandamento, delle Organizzazioni, i legali rappresentanti dei Soci aggregati di cui all'art.7 ed i membri cooptati.

ART. 37: COMITATO DIRETTIVO – COMPITI.

Il Comitato Direttivo convocato e presieduto dal Presidente ha i seguenti compiti:

- a) eleggere nel proprio seno, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti fino ad un massimo di **tre**,
- b) determinare le direttive dell'azione dell'Associazione secondo le deliberazioni e gli indirizzi espressi dall'assemblea.
- c) nominare su proposta del Presidente il Segretario (Direttore),
- d) predisporre ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nonché la relativa relazione finanziaria da presentare all'assemblea. Deliberare entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'esercizio successivo,
- e) esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea salvo ratifica da parte della stessa,
- f) fissare la data ed il luogo della convocazione dell'assemblea ordinaria,
- g) decidere in merito ai ricorsi disciplinari o amministrativi,
- h) nominare Commissioni,
- i) approvare il regolamento interno e del personale dell'Associazione,
- l) procedere, su proposta della Presidenza, al riconoscimento della costituzione delle Organizzazioni e dei Gruppi,
- m) determinare le quote integrative da richiedere ai Soci,
- n) deliberare, con la presenza di almeno due terzi dei componenti e con la stessa maggioranza di voti, le modifiche statutarie da sottoporre a ratifica dell'assemblea da convocarsi non oltre sei mesi,
- o) nominare la commissione per le trattative provinciali inerenti il CCNL.
- p) **deliberare, condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione dell'Associazione negli Enti collegati;**

q) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675 relativa alla tutela dei dati personali.

Le proposte di modifiche statutarie devono essere inviate a tutti i Soci almeno venti giorni prima della riunione della quale saranno discusse per la loro eventuale approvazione.

Il Comitato Direttivo infine può istituire una "Consulta d'onore" e potranno essere chiamati a farne parte ex dirigenti, ex titolari di aziende o personalità di particolare prestigio con criteri e modalità previsti dal regolamento interno.

ART. 38: PRESIDENZA - COMPOSIZIONE E COMPITI.

La Presidenza è composta dal Presidente e dai Vice Presidenti.

Fa anche parte della Presidenza, con voto consultivo, il Presidente del Collegio Sindacale.

E' convocata con gli stessi termini di preavviso previsti per il Comitato Direttivo dal Presidente o dal Segretario (Direttore) **su richiesta di almeno due suoi componenti.**

Le sedute sono valide con la presenza di almeno **un** membro oltre al Presidente o, in sua assenza, al facente le funzioni di Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

I compiti della Presidenza sono:

- a) provvedere all'attuazione delle deliberazioni del Comitato Direttivo,
- b) deliberare in merito all'ammissione di Soci,
- c) determinare entro il 15 novembre di ciascun anno, l'importo delle quote associative per l'anno successivo, salvo ratifica da parte dell'assemblea ordinaria,
- d) determinare la data ed il luogo delle convocazioni delle assemblee generali straordinarie e - in casi particolari - delle assemblee di categoria,
- e) stabilire i provvedimenti disciplinari di cui all'art.26,
- f) redigere il testo del regolamento interno dell'Associazione per sottoporlo all'esame del Comitato Direttivo,
- g) esercitare tutte le funzioni del Comitato Direttivo in caso di urgenza e salvo ratifica,
- h) proporre al Comitato Direttivo il riconoscimento della costituzione delle Organizzazioni e dei Gruppi,
- i) designare o nominare, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell'Associazione negli Enti, Organi e Commissioni ove sia necessaria per la tutela della categoria o richiesta, la partecipazione dell'Associazione. La rappresentanza di una categoria o degli interessi particolari della stessa presso Enti, Organi e Commissioni, in presenza di Organizzazioni è di competenza dei responsabili di dette Organizzazioni,
- l) vigilare sulla precisa e puntuale applicazione dello statuto,
- m) stipulare convenzioni,
- n) dichiarare la decadenza dei Soci ex art.13 ed il commissariamento,
- o) approvare il regolamento per i Gruppi Giovani Imprenditori e Donne Imprenditrici,
- p) costituire Commissioni di studio,
- q) redigere il regolamento del personale dipendente,

ART. 39: PRESIDENTE.

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario, ne ha la firma che può delegare e gestisce l'Associazione.

Il Presidente in particolare:

- a) ha la gestione ordinaria dell'Associazione ed attua le deliberazioni degli Organi collegiali,
- b) propone al Direttivo la nomina fino a **3 (diconsi tre)** Vice Presidenti tra i quali sceglie il Vicario e l'Amministratore,
- c) delibera su proposta del Segretario (Direttore) l'ordinamento degli uffici, adotta i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale,
- d) ha facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti,
- e) esercita in caso di necessità o urgenza i poteri del Comitato Direttivo riferendo per la ratifica nella prima riunione successiva,
- f) può conferire particolari compiti agli altri Vice Presidenti che a lui rispondono per il loro operato,
- g) conferisce incarichi professionali a persone di specifica competenza.

Il Presidente non può ricoprire anche la carica di Presidente di Organizzazione.

ART. 40: VICE PRESIDENTE VICARIO.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce a tutti gli effetti il Presidente nelle sue funzioni in caso di espressa delega, di assenza o impedimento.

In caso di assenza del Presidente, per qualsiasi motivo, presiede le riunioni di tutti gli Organi collegiali.

ART. 41: VICE PRESIDENTE AMMINISTRATORE.

Il Vice Presidente amministratore provvede all'amministrazione del patrimonio sociale nel rispetto dei deliberati degli Organi collegiali e nei limiti delle disponibilità del bilancio che predispose in preventivo e consuntivo con apposita relazione.

Il Vice Presidente amministratore informa periodicamente la Presidenza sull'andamento economico dell'Associazione.

ART. 42: VICE PRESIDENTI.

I Vice Presidenti restano in carica anche in caso di vacanza del Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.

ART. 43: COLLEGIO DEI SINDACI.

Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'assemblea ordinaria.

Il Collegio è composto dal Presidente e da quattro Sindaci, di cui due effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Collegio può essere un Socio.

Il compito del Collegio è la verifica ed il controllo amministrativo e contabile della gestione dell'Associazione.

La carica di Sindaco è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

ART. 44: COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea ordinaria.

Il Collegio è composto da cinque membri: tre effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Collegio dovrà essere persona estranea alla categoria dei pubblici esercizi.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente e le sue riunioni sono valide se vi intervengono tre dei suoi componenti.

Il Collegio agisce su richiesta della Presidenza, istituisce le questioni disciplinari ad esso deferite esprimendo - nel merito - il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della pratica.

In particolare:

a) decide inappellabilmente quale amichevole compositore delle controversie tra le Organizzazioni o tra i Soci interessati,

b) esprime pareri su richiesta degli Organi statutari,

c) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente statuto ivi compresa quella di collegio delle Organizzazioni.

La carica di probiviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

TITOLO VII: RESPONSABILITA' DI STRUTTURA

ART. 45: SEGRETARIO.

Il Segretario (o Direttore):

a) coadiuva ed assiste gli Organi collegiali nell'espletamento dei loro compiti,

b) partecipa con voto consultivo ai lavori degli Organi collegiali dell'Associazione,

c) è il responsabile del personale, funzione che può delegare, e sovrintende agli uffici dell'Associazione assicurandone il regolare funzionamento,

d) propone indirizzi e soluzioni in ordine a tutti i problemi dell'Associazione,

e) propone al Presidente i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici e di trattamento giuridico - economico del personale,

f) assume la funzione di Segretario delle Organizzazioni,

g) presiede la consulta provinciale dei funzionari di mandamento.

TITOLO VIII: GRUPPI, CONSULTE PROVINCIALI E COMMISSIONI

ART. 46: GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI.

E' costituito il Gruppo Giovani Imprenditori composto dagli associati che non abbiano ancora compiuto il 39 anno di età.

Con regolamento approvato dalla **Presidenza** dell'Associazione sono disciplinate costituzione e funzionalità dello stesso, anche a livello comunale.

Scopo del gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili dell'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla forza organizzativa ed all'efficacia propositiva dell'Associazione.

ART. 47: GRUPPO DONNE IMPRENDITRICI.

E' costituito il Gruppo donne imprenditrici.

Con regolamento approvato dalla **Presidenza** dell'Associazione sono disciplinate costituzione e funzionalità dello stesso, anche a livello comunale.

Scopo del gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili dell'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla forza organizzativa ed all'efficacia propositiva dell'Associazione.

ART. 48: CONSULTA PROVINCIALE DEI FUNZIONARI DI MANDAMENTO.

Per armonizzare l'attuazione delle direttive politiche degli Organi statutari e per coordinare tra loro le iniziative dei mandamenti, assicurando così unicità di comportamento, è istituita presso l'Associazione la consulta provinciale dei funzionari di mandamento composta da tutti i dipendenti dell'Associazione dislocati sul territorio dei Comuni minori.

La consulta è convocata e presieduta dal Segretario (o Direttore) dell'Associazione e può altresì formulare proposte ed iniziative agli Organi statutari dell'Associazione.

La consulta può nominare nel suo seno per singoli argomenti e problemi specifici gruppi di studio che si riuniranno periodicamente.

Componenti la Consulta potranno di volta in volta essere chiamati a partecipare alle riunioni della Presidenza e del Comitato Direttivo.

ART. 49: COMMISSIONI DI STUDIO.

Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, può costituire speciali commissioni formate da un minimo di tre persone, determinandone i poteri, presiedute da un Vice Presidente.

L'attività e la funzionalità di dette commissioni, aventi lo scopo di esaminare la materia di propria competenza, esprimere pareri e presentare relazioni o proposte agli Organi collegiali, sono esclusivamente affidate ai singoli Vice Presidenti che si avvalgono direttamente degli uffici per le convocazioni e per il lavoro di segreteria, dando

comunicazione per conoscenza, per l'opportuno coordinamento ed ai fini della contabilizzazione delle relative spese, al Segretario.

TITOLO IX: LE RISORSE ED IL BILANCIO

ART. 50: CESPITI DELL'ASSOCIAZIONE.

Le entrate ed i cespiti dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote annuali ordinarie dei Soci,
- b) dalle quote integrative richieste ai Soci e determinate dal Comitato Direttivo o dall'assemblea con la procedura prevista dal successivo art.51,
- c) dalle oblazioni dei Soci,
- d) dalle rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali od iniziative promozionali,
- e) da lasciti, donazioni e proventi vari assegnati all'Associazione da Enti o persone,
- f) dai contributi volontari da chiunque corrisposti,
- g) dai contributi straordinari richiesti anche direttamente ai Soci,
- h) dai contributi degli Enti collegati,
- i) dai contributi federali o confederali.

ART. 51: QUOTE ASSOCIATIVE.

Ogni Socio effettivo è tenuto al pagamento della quota sociale ordinaria annuale determinata dalla Presidenza con le modalità previste da regolamento interno.

L'ammontare della quota ed il numero delle imprese associate riconosciute dall'Associazione anche ai fini della rappresentanza assembleare sono stabiliti al momento dell'iscrizione.

Ogni Socio ha il diritto entro 15 giorni dall'iscrizione di contestare, con valida motivazione, l'ammontare della quota. Sul ricorso decide il Comitato Direttivo con delibera da adottarsi prima della convocazione dell'assemblea ordinaria annuale chiamata ad approvare il bilancio preventivo ed a ratificare l'ammontare della quota.

Nel caso in cui l'Associazione non ritenga di procedere direttamente all'incasso delle quote dovute dalle Organizzazioni, dagli Enti e dalle imprese eventualmente anche raggruppate, questi ultimi sono obbligati al pagamento della quota sociale ordinaria annuale il cui ammontare è stabilito dalla Presidenza secondo le modalità indicate dall'Associazione.

I Soci aggregati sono obbligati al pagamento della quota sociale ordinaria annuale il cui ammontare è stabilito dalla Presidenza se non concordato ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

Ad essi si applica la stessa procedura prevista per i Soci effettivi, in quanto compatibile.

La quota associativa di ogni anno deve essere corrisposta in rata unica, salvo altre modalità da concordarsi su accordo delle parti.

I Soci che si iscrivono nel corso del mese di dicembre non versano la quota sociale ordinaria.

Le quote e/o i contributi associativi (ordinari o integrativi) sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Non è ammessa una loro rivalutazione.

I Soci effettivi sono inoltre tenuti al pagamento di quote integrative che possono essere richieste dall'Associazione per inderogabili esigenze di gestione, anche nel corso dell'anno.

Le deliberazioni relative adottate dal Comitato Direttivo non possono avere effetto retroattivo e l'obbligo di versamento da parte dei Soci aderenti decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica da effettuarsi a mezzo posta semplice e/o lettera circolare.

Il Comitato Direttivo non potrà, in ogni caso, deliberare il pagamento di quote integrative superiori al 20% della quota complessiva ordinaria annuale.

Avverso tale delibera non è ammesso ricorso.

La mancata accettazione della delibera assembleare che ratifica l'ammontare della quota ordinaria o integrativa o della delibera del Comitato Direttivo che stabilisce le quote integrative non superiori al 20% delle ordinarie, comporta la immediata cancellazione da Socio salvo il diritto dell'Associazione di chiedere il pagamento fino a tale data della quota ordinaria sociale già stabilita.

La Presidenza, a fini amministrativi, ha il diritto di chiedere ed ottenere dalle Organizzazioni, la possibilità di controllare il numero degli iscritti alle Organizzazioni stesse.

I Soci sono obbligati a rimborsare all'Associazione tutte le spese da quest'ultima sostenute per esclusivo interesse degli stessi.

ART. 52: SPESE E BILANCIO.

Tutte e solamente le spese per il funzionamento degli uffici sono a carico del bilancio approvato dall'assemblea che prevede annualmente, fra l'altro, nelle uscite, la voce per le spese di rappresentanza e per il rimborso dei viaggi e dei soggiorni dei dirigenti, su proposta della Presidenza che delibera le modalità e gli importi.

ART. 53: ANNO FINANZIARIO.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere depositato presso l'ufficio amministrazione dell'Associazione 15 giorni prima dell'assemblea dei Soci a disposizione dei medesimi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO X: DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 54: DURATA DELL'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE.

L'adesione all'Associazione da parte dei Soci ha la durata di un anno.

Essa si rinnova tacitamente per ogni anno successivo se non viene esercitata disdetta, mediante lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza annuale.

I Soci, per l'azione svolta in tale loro qualità, eleggono domicilio presso la sede dell'Associazione stessa.

ART. 55: REGOLAMENTO INTERNO.

Il regolamento interno dell'Associazione disciplina tutte le materie ad esso espressamente demandate dal presente statuto e, in applicazione dello stesso, contiene le disposizioni che si rendono necessarie per il pratico funzionamento dei singoli Organi associativi e degli uffici dipendenti dall'Associazione.

Il regolamento interno è approvato dal Comitato Direttivo.

ART. 56: DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme dello statuto federale, in quanto compatibili, e quelle del codice civile.

Il presente statuto sostituisce tutti quelli precedenti.

ART. 57: DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Le modifiche statutarie entrano immediatamente in vigore. **La riduzione del numero dei componenti gli organi sociali trova però applicazione solo dalla prima elezione successiva all'approvazione del presente statuto salvo diverso pronunciamento dell'assemblea straordinaria che approva le modifiche statutarie.**

Il Comitato Direttivo sarà completato con i Presidenti dei gruppi Giovani imprenditori e delle Donne Imprenditrici, dopo l'approvazione dei relativi regolamenti e le conseguenti determinazioni delle cariche.

ALLEGATI

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PROVINCIALE
ex art.20 statuto Associazione
disciplinante il funzionamento del Comitato

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE
ex artt.23, 25, 26, 37, 38, 51, 55 statuto Associazione
disciplinante l'iscrizione a Socio, i doveri dei Soci, i provvedimenti disciplinari, la sua approvazione, la sua redazione, le modalità di pagamento della quota sociale ordinaria annuale, tutte le materie ad esso demandate

REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE
ex artt.37, 38 statuto Associazione
disciplinante la sua approvazione, la sua redazione

REGOLAMENTO DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
ex artt.38, 46, 57 statuto Associazione
disciplinante la sua approvazione, la costituzione ed il funzionamento del Gruppo

REGOLAMENTO DEL GRUPPO DONNE IMPRENDITRICI
ex artt.38, 47, 57 statuto Associazione
disciplinante la sua approvazione, la costituzione ed il funzionamento del Gruppo